

allegato alla deliberazione
n° 219 del. - 7 AGO. 2020

ALLEGATO B

REGIONE CALABRIA

RELAZIONE AL CALENDARIO VENATORIO 2020 – 2021

La presente relazione motiva in ordine alle determinazioni assunte con il Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2020 – 2021.

Quanto disposto nell'allegato calendario è frutto di una serie di momenti concertativi che si sono svolti a livello di Consulta Faunistico – Venatoria Regionale, alla presenza, quindi, delle parti interessate tra cui, in particolare, anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, agricole e delle associazioni venatorie.

In particolare, a seguito dell'emergenza Covid-19 e delle inerenti prescrizioni, in luogo delle preliminari riunioni della Consulta Faunistico-Venatoria, si è attivata la consultazione attraverso la modalità telematica dal 6 al 13 maggio 2020, ciò ha consentito di raccogliere e valutare istanze, proposte e contributi, anche rispetto ai quali si è proceduto a definire:

- a. le singole date di apertura e chiusura al prelievo venatorio delle specie cacciabili oltre che gli orari di esercizio venatorio;
- b. le specie cacciabili;
- c. i limiti di carniere;
- d. le modalità di caccia;
- e. i periodi di addestramento ed allenamento cani.

Il momento concertativo, condotto, in presenza di portatori di interesse contrapposti, è culminato nella proposta di calendario venatorio che è stato successivamente inviato all'ISPRA, ai sensi di quanto previsto a norma sia della L. 157/92 che dalla L.R. 9/96 al fine di acquisirne il parere obbligatorio ma non vincolante.

Al riguardo è da premettere in via generale, così controdeducendo alle considerazioni introduttive dell'Ispra, che il disposto del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, per granitica affermazione della Corte Costituzionale (a partire dalle sentenze n. 536/2002 e n. 226/2003 fino alla più recente sentenza n. 7/2019), costituisce lo *“standard minimo e uniforme di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (ex plurimis sentenze n. 278, 116 e 106 del 2012)”*-



Quindi l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e del rispetto del principio di precauzione è sempre garantita dai calendari faunistico venatori stagionali che risultino conformi al comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 ovvero alle più restrittive disposizioni che le Regioni abbiano assunto nell'esercizio della loro potestà legislativa residuale.

Con il calendario faunistico venatorio 2020/2021 la Regione Calabria ha adottato termini e modalità della caccia più restrittivi rispetto a quelli fissati dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 e quindi l'Ispra con il proprio parere, solo obbligatorio, non può introdurre limitazioni ulteriori dell'attività venatoria che al più possono assurgere a meri suggerimenti e/o auspici non vincolanti e non tutelabili in sede di giustizia amministrativa.

Infatti l'Ispra non è legittimata a sostituirsi alle Regioni nella redazione dei calendari venatori per introdurre limitazioni ai periodi di caccia stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, tantomeno assumendo a presupposto il comma 1 bis che pone il divieto dell'esercizio venatorio durante la migrazione prenuziale e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

La disposizione di cui al comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 è di tutta evidenza norma priva di contenuto dispositivo in quanto non individua, specie per specie, le rispettive decadi di inizio della migrazione prenuziale. Sicché il solo fatto che, pur dopo l'introduzione del comma 1 bis (art. 42 L. Comunitaria n. 96/2010), la calendarizzazione di cui al comma 1 sia rimasta immutata (anche dopo la L. Comunitaria n. 122/2016 che pure ha ulteriormente modificato la L. 157/1992), dimostra che i periodi di caccia consentiti specie per specie non violano detto divieto.

In altri termini il Legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1, che stabilisce per l'Italia le specie cacciabili e i relativi periodi, pur dopo l'introduzione del comma 1 bis, ha evidentemente ritenuto che la calendarizzazione della caccia fosse già particolarmente prudentiale e rispettosa del principio di precauzione senza alcun pericolo di violazione del divieto durante la migrazione prenuziale e la nidificazione.

Il comma 1 bis è stato introdotto nel corpo dell'art. 18 L. 157/1992 dall' art. 42 Legge Comunitaria n. 96/2010) solo quale limite alla facoltà delle Regioni di ampliare dal 31 gennaio al 10 febbraio i periodi di caccia stabiliti, specie per specie, dal comma 1. Ne è riprova il fatto che con il comma 1

bis è stato contestualmente integrato il comma 2 dell'art. 18 L. 157/1992 prevedendosi, nell'ultima sua parte, che le Regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i periodi di caccia previa obbligatoria acquisizione del parere dell'Ispra che in questo caso e solo in questo caso diventa altresì vincolante (*"Le Regioni possono posticipare non oltre la prima decade di febbraio e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Ispra al quale devono uniformarsi"*).

Dunque non è dato all'Ispra, quale organo consultivo, la potestà di variare la calendarizzazione della caccia stabilita dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 suggerendo limitazioni e divieti che il comma 1 bis pone invece con esclusivo riferimento alla decade dal 1 al 10 febbraio (TAR Toscana, Sez. II, 30.6.2020 n. 848).

Dunque, secondo la corretta esegesi logico-sistematica dell'art. 18 L. 157/1992, il comma 1 bis non incide sulla calendarizzazione della caccia di cui al comma 1, rimasta invariata, bensì esclusivamente sulla facoltà delle Regioni di estendere i periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio decade questa in cui il Legislatore ha ritenuto che si registri in Italia l'inizio della migrazione prenuziale. Per questo, in relazione a tale eventuale estensione dell'attività venatoria, del parere dell'Ispra, oltreché l'obbligatorietà, è stata prevista anche la vincolatività come stabilito nell'ultima parte del comma 2 non a caso introdotto appunto in contestualità al comma 1 bis.

La cartina di tornasole è data dal comma 4 dell'art. 18 L. 157/1992 che, riconfermata quale *"norma che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente"* (Corte Costituzionale 6.12.2019 n. 258), in sede di pubblicazione dei calendari venatori stagionali impone alle Regioni il rispetto dei commi 1, 2 e 3 ma non anche del comma 1 bis.

Infatti il rispetto del divieto di caccia durante il periodo della migrazione prenuziale (e della nidificazione) trova piena tutela ed è assicurato:

- dalla calendarizzazione di cui al comma 1 rimessa al Legislatore nazionale;
- da eventuali determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali, sentito il Ministero dell'Ambiente, ai sensi del comma 3;

- dal comma 2 che (prima parte) obbliga le Regioni al rispetto della calendarizzazione di cui al comma 1 e, quanto a eventuali estensioni dei periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio (seconda parte), al parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra .

Il Legislatore, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992, ha ritenuto che tali due commi non divergano ma si integrino senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma. In conseguenza laddove le Regioni, in sede di pubblicazione dei provvedimenti di calendarizzazione venatoria stagionale, rispettino, come nella fattispecie, il comma 1 automaticamente e al contempo rispettano anche il disposto del comma 1 bis.

Quindi il parere dell'Ispra, nell'individuare anticipate decadi di inizio della migrazione prenuziale e in conseguenza vedere anticipata la chiusura della caccia alle specie migratorie rispetto ai termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, si traduce in un esercizio di potere legislativo che non è riconosciuto all'Istituto che deve limitarsi (i) a svolgere la mera funzione consultiva di verifica del rispetto da parte delle Regioni, in sede di calendarizzazione dell'attività venatoria stagionale, dello standard minimo di garanzia appunto rappresentato dalla calendarizzazione del ridotto comma 1 ovvero della più restrittiva legislazione regionale; nonché (ii) intervenire in modo vincolante a vietare l'estensione dei periodi di caccia nella decade dal 1 al 10 febbraio.

Al contrario il parere dell'Ispra, rifacendosi al comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992, non può spingersi a conformare la calendarizzazione regionale dell'attività venatoria introducendo limitazioni all'arco temporale 1 settembre-31 gennaio giacché questo è rimesso in via esclusiva al Legislatore nazionale ovvero al Legislazione regionale in via residuale ovvero, in via d'urgenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Regioni possono apportare discrezionali modifiche più restrittive dell'esercizio venatorio con riferimento alle proprie caratteristiche territoriali e a singole specie di fauna ma, allorquando rispettose dell'arco temporale 1 settembre-31 gennaio, non sono tenute né a motivare né ad adeguarsi al parere obbligatorio ma non vincolante dell'Ispra laddove questo assuma a presupposto la disposizione del comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 che afferisce solo alla decade 1-10 febbraio.

Sempre in via generale, la Regione non può ignorare che nel parere dell'Ispra sul calendario faunistico venatorio 2020/2021 mancano valutazioni contestualizzate alla realtà territoriale calabrese e soprattutto, come invece impone il comma 3 dell'art. 7 L. 157/1992, non sono espressi quali dati sarebbero stati assunti dall'Istituto specificamente riferiti al territorio calabrese, ne' quali sarebbero state le collaborazioni dell'Istituto con omologhi Istituti stranieri di Stati di diretto riferimento del territorio calabrese, ne' quali sarebbero stati i contributi richiesti dall'Istituto alle Università e ad altri Organismi di ricerca calabresi, ne' quali sarebbero state le verifiche effettuate dall'Istituto sui risultati delle ricerche e dei monitoraggi effettuati dalla Regione Calabria sul proprio territorio (TAR Toscana, Sez. II, 30.6.2020 n. 848).

Quindi il parere reso dall'Ispra esula da una effettiva funzione consultiva perché in realtà appare volto a sostituirsi al Legislatore nazionale e regionale al non condivisibile scopo di riscrivere il comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 e la L.R. n. 9/1996.

Valga ulteriormente sottolineare che è incontestato e incontestabile che l'Ispra non è organizzata per Unità Operative Tecniche Consultive decentrate che rappresentano il presupposto inderogabile, perché così stabilito dal comma 2 dell'art. 7 L. 157/1992, per fornire alle Regioni supporto nella pianificazione dell'attività venatoria; e anche a ammettere che non sia da pretendere l'istituzione di tante Unità decentrate quante sono le Regioni appare tuttavia indubbia, per dare un senso alla disposizione di legge, la necessità per l'Ispra di organizzarsi in un adeguato numero di Unità decentrate che operino sul variegato territorio italiano per averne piena e attendibile cognizione.

Ne' l'Ispra può omettere una esaustiva motivazione delle ragioni scientifiche, men che meno senza la precisa indicazione dei dati assunti con specifico riferimento al singolo territorio regionale, che giustificerebbero il dover venire meno per la Regione al rispetto del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 quando l'attenersi a tale disposizione non solo è obbligatorio ai sensi del comma 4 della stessa disposizione ma altresì è da solo sufficiente a legittimare le determinazioni regionali.

A fronte del chiaro disposto del comma 4 dell'art. 18 L. 157/1992 nel caso in cui la Regione rispetti, in sede di calendario venatorio stagionale, l'arco temporale 1 settembre-31 gennaio di cui comma 1 ovvero le più restrittive norme regionali il parere dell'Ispra assume carattere meramente

interlocutorio (di pari valore dunque dei contributi eventualmente resi da Università e/o Organismi di ricerca) come deducibile alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 332/2006.

In questo delineato quadro normativo le più recenti e attendibili risultanze scientifiche smentiscono il parere dell'Ispra (cfr. ad esempio Cons. St. Sez. III 7182/2019) e dimostrano inequivocabilmente che l'inizio della migrazione prenuziale delle specie migratorie è da individuarsi anche in Calabria tra l'ultima decade di febbraio e la prima decade di aprile così che risulta, anche per questa via, la perdurante e piena attendibilità della calendarizzazione dell'attività venatoria come regolamentata dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 che il calendario faunistico 2020/2021 della Calabria ha più che rispettato.

Al riguardo l'Ispra non ha segnalato alcuna violazione del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 e della L.R. n. 9/1996.

Fatta questa debita premessa in linea generale, che costituisce il parametro di legittimità del calendario faunistico 2020/2021, la Regione Calabria ha tuttavia ben esaminato i suggerimenti dell'Ispra, molti dei quali, ancorché non vincolanti, sono stati discrezionalmente condivisi e fatti propri in fase di stesura definitiva del calendario faunistico 2020/2021, tra cui:

- chiusura della caccia al fagiano il 30 novembre;
- sospensione caccia alla moretta
- limitazione dei carnieri giornalieri e stagionali per tutte le specie;
- caccia esclusivamente da appostamento nelle giornate e per tutte le specie autorizzate in pre-apertura, per la tortora nel mese di settembre e nel periodo 15 gennaio – 10 febbraio per colombaccio e 17 gennaio – 10 febbraio per gazza, ghiandaia e cornacchia grigia

Per il resto la Regione ha mantenuto le scelte concertate in fase istruttoria nel pieno rispetto della legislazione vigente e valutate tenendo conto di una pluralità di fattori autoctoni specificamente legati al proprio territorio anziché quelli generici assunti nella *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"* che peraltro non tiene conto delle sopravvenute Leggi Comunitarie n. 96/2010 e n. 122/2016.

Si evidenzia oltretutto che Ispra utilizza, per la classificazione delle specie di avifauna, le definizioni SPEC, dell'ente privato "BirdLife International" mentre sono disponibili i documenti ufficiali della Commissione Europea. Questo riferimento non può quindi essere ritenuto unicamente valido mentre lo sono quelli dei riferimenti ufficiali, come il Report Articolo 12 degli Stati Membri, la Red List of European Birds 2015, e la classificazione IUCN, che per molte specie è oggi aggiornata al 2019.

La Regione Calabria ha adottato dunque il proprio calendario faunistico venatorio 2020/2021 nel pieno rispetto dello standard minimo e uniforme di tutela della fauna fissato dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 e dunque ponendo regole che preservano il patrimonio faunistico in ossequio al principio di precauzione, optando per le seguenti legittime scelte.

1. Tre sole giornate di prelievo in "pre-apertura" nei giorni 2, 6 e 13 settembre, alle specie Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia **esclusivamente da appostamento** (per come suggerito dall'ISPRA), e due giornate alla tortora nei giorni 2 e 6 settembre, sempre nella forma dell'appostamento. Tali giornate vengono compensate per le specie colombaccio, e ghiandaia sul contenimento dell'estensione del periodo di caccia in modo tale che lo stesso periodo non costituisca violazione a quanto dettato dall'art. 18 della L. 157/92 circa l'arco temporale massimo di caccia;
2. laddove, nell'ambito delle facoltà previste, si è optato per alcune specie alla possibilità di applicare fino ad una "decade" di sovrapposizione tra le fasi di migrazione pre-nuziale e di fine del periodo riproduttivo (compresa la dipendenza dei giovani) con la stagione di caccia ammissibile, l'elaborato finale tiene conto sia di limitazioni al caniere sia di limitazioni alla forma "vagante", affinché l'estensione del periodo possa essere compensata da un minore prelievo e minore disturbo alla fauna;
3. gli scostamenti rinvenibili circa le date di prelievo dei Turdidi sono motivati da una serie di indicazioni tra cui la nuova posizione ISPRA descritta nel parere 42336 /T-A11 del 5/7/19, e nel documento ISPRA Prot. 12006 A4 C del 13/03/2017 che modifica la data d'inizio della migrazione pre nuziale posticipando di una decade rispetto a quanto previsto dal vigente KC; la conferma della caccia da appostamento a partire dal giorno 20 del mese di gennaio; l'inopportunità di una chiusura differenziata; i risultati di recentissimi studi, specificamente riferiti al territorio della Regione Calabria, **pubblicati sulla rivista di ornitologia scientifica internazionale "THE RING" nel novembre 2018**, sui turdidi secondo i quali l'inizio della

migrazione è evidente dalla seconda decade di febbraio, da quando infatti si ha un evidente aumento di catture (Muscianese et al., 2018). In Calabria, nel corso del 2012, 2013, 2014 , 2015 e 2016, appaiono confermate le fenologie temporali della migrazione pre-nuziale verificate, con pubblicazioni scientifiche riconosciute, in altre regioni del centro-sud e che coincidono, appunto, con la seconda decade di febbraio. Da quest'anno sono inoltre disponibili i dati delle proposte dei KC e degli studi relativi, riguardanti tutti i paesi UE del bacino del Mediterraneo che assegnano tutti al mese di febbraio l'inizio della migrazione pre nuziale delle specie tordo bottaccio, tordo sassello e cesena.

Con riferimento alle singole specie le scelte operate dalla Regione risultano coerenti con il parametro di legittimità dato dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1192.

COLOMBACCIO

Si rileva che ISPRA converge sulla posizione tenuta dalla Regione Calabria nelle precedenti stagioni condividendo l'apertura della caccia in alcune giornate fisse del mese di settembre, in pre-apertura prima del giorno 20. Il discostamento riguarda quindi solo il rispetto dell'arco temporale. La Regione Calabria nel calendario venatorio stabilisce una sospensione del prelievo alla specie di 30 giorni dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, che vanno a compensare il periodo di pre-apertura di 20 giorni più il periodo di 10 giorni che intercorrono 1-10 febbraio. In questo modo la Regione Calabria rispetta l'arco temporale previsto dalla legge 157/92. I più recenti studi presentati nella pubblicazione ufficiale per l'Unione Europea "European Red List Of Birds" uscita nel 2015, definisce la specie "Least Concern" (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta Europa (UE+Stati extra UE). Anche in Italia la popolazione di questa specie è valutata in forte incremento anche dai dati più recenti aggiornati al 2018 (Report Articolo 12 2018-2023), e che lo stesso ISPRA definisce in buono stato di conservazione, la specie è in "incremento forte" in Regione Calabria dal 2000 al 2017 come popolazione nidificante (Rete rurale Nazionale & LIPU, 2018 - Regione Calabria). Il forte incremento dimostrato nell'arco di 18 anni di studio conferma che la pre apertura, così come la normale stagione venatoria con inizio alla terza domenica di settembre, e protratto fino al 10 febbraio con i periodi di sospensione in dicembre e gennaio, non hanno influito negativamente sulla demografia della specie in Calabria, che aumenta in misura fortemente significativa. Per quanto esposto, le disposizioni di caccia in pre apertura e la stagione autorizzata si dimostrano coerenti con i principi della conservazione e corretta gestione delle risorse naturali della Regione Calabria, in armonia con i principi della tutela e utilizzo sostenibile delle risorse enunciati nella direttiva 147/2009/CE e nella legge nazionale 157/92.

TORTORA - L'ISPRA, per tale specie, ha ritenuto di evidenziare l'opportunità che non sia da autorizzare la pre apertura alla specie. Tale posizione non è determinata da dati specificamente riferiti alla Regione Calabria, né è fornita con argomentazioni e dati tecnico scientifici.

La Regione Calabria ritiene non condivisibile questa parte del parere ISPRA e autorizza due giornate di pre apertura, con i limiti di prelievo di 5 e 20 capi, sulla base dei seguenti dati scientifici:

La specie è in "incremento moderato" in Regione Calabria dal 2000 al 2017 come popolazione nidificante secondo i più recenti e aggiornati dati (Rete rurale Nazionale & LIPU, 2018), cioè nell'arco di 18 anni in cui la specie è sempre stata cacciabile sia in preapertura, sia durante il mese di settembre. Le giornate di preapertura e la stagione di caccia iniziata alla terza domenica di settembre, regolarmente autorizzate negli anni passati, non hanno quindi influenzato negativamente la presenza della specie in Calabria, intesa come popolazione riproducendosi in Regione. Si fa presente inoltre, che uno studio recente, che ha analizzato tutti i dati d' inanellamento della specie in Europa, ha stabilito che in Italia l'attività venatoria nel nostro Paese ha luogo in modo preponderante su tortore nate o riprodotte in Italia (Marx et al. 2016), dove la situazione è di stabilità della popolazione secondo i più recenti aggiornamenti (Rete rurale nazionale & LIPU, 2018). Questo conferma che l'attività venatoria, svolta da decenni sulla specie, in passato anche in date antecedenti al 1 settembre e con prelievi non limitati, non ha causato un declino della popolazione complessiva in Italia e in Calabria in particolare in cui si registra un incremento. Inoltre le popolazioni migratrici che investono la Regione Calabria, provengono dalla sub popolazione appartenente alla "Flyway centro-orientale" i cui dati di demografia sono di generale stabilità. In merito alle argomentazioni ISPRA si fa presente che il Piano d'Azione Internazionale sulla specie, approvato dalla Commissione Europea, ha evidenziato nella modifica degli habitat naturali il principale fattore negativo sulla specie, e auspica una gestione del prelievo adattativa. La Regione Calabria, sulla base dei dati sopra esposti, attua una gestione adattativa della specie, fondata sulle più recenti acquisizioni scientifiche.

Considerato comunque il periodo ristretto della presenza di tale specie in Calabria, si ritiene condivisibile la limitazione alla forma esclusiva di caccia da appostamento, tanto nelle due giornate di pre-apertura, quanto per tutto l'arco del mese di Settembre, confermando le previsioni già sottoposte al parere per le limitazioni di carniere esplicitate nella misura massima di 5 capi giornalieri e 20 stagionali.

COMBATTENTE (*Calidris pugnax*) –Per la specie si rileva che ISPRA fornisce una generica valutazione “visto lo stato di conservazione della specie”, senza citare riferimenti bibliografici o studi a supporto. A tale proposito si fa presente che la definizione “stato di conservazione” non è quella oggi utilizzata per gli uccelli da parte della Commissione Europea, che utilizza invece la definizione “stato delle popolazioni” di una data specie. La situazione demografica del Combattente è valutabile da diversi studi recenti e aggiornati. Uno studio pubblicato su una rivista scientifica stabilisce in modo definitivo che la popolazione eurasiatica del Combattente che transita in Italia nella migrazione post-nuziale è stabile a seguito di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia (Rakhimberdiev et altri, 2011). Un ulteriore articolo scientifico pubblicato nel 2012 riconferma che il declino delle popolazioni dell’Europa occidentale è dovuto ad uno spostamento ad Est dei luoghi di nidificazione, e che questa redistribuzione è associata anche al degrado dei luoghi di sosta in Europa occidentale durante la migrazione prenuziale. A una diminuzione in Europa occidentale sono infatti associati incrementi in aree più orientali come la Bielorussia e la penisola di Pripyat. (Verkuil et.al. 2012). Questi dati sono confermati nella pubblicazione recente European Red List of Birds, (2015) predisposta da BirdLife International per la Commissione Europea, in cui la popolazione complessiva europea (UE+Stati extra UE) è ritenuta “Least Concern”, ovvero la categoria IUCN in cui sono inserite le specie comuni e non a rischio. Si riconferma quindi che i contingenti nidificanti in UE si sono spostati in aree della Russia senza variare la dimensione della popolazione. Questa acquisizione è riconosciuta anche dall’ente Wetlands International, che coordina i censimenti invernali in Eurasia e Africa (<http://wpe.wetlands.org/view/674>). Un recente atlante dei limicoli nidificanti nella Russia Artica ribadisce la natura “nomade” del Combattente e le variazioni che si verificano nella scelta degli areali di nidificazione (Lappo et. Al. 2012), ciò significa che la specie è in grado di modificare la strategia migratoria e di scelta dei luoghi riproduttivi in ragione delle condizioni degli habitat.

Il combattente è inoltre sottoposto a divieto totale di caccia, per effetto del DPCM 4 agosto 2006 e del DM 17 ottobre 2007, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nella Rete Natura 2000, con ulteriore tutela della specie.

Si aggiunga che la Regione Calabria dispone di una rete di zone umide con divieto totale di caccia (Foce fiume Crati, Foce fiume Neto e parte del corso, laghi della Sila, Lago Angitola, Saline Ioniche, Lago S.Anna, etc.) tale da assicurare una protezione efficace alle specie di uccelli acquatici migratori incluso il combattente.

Ai fini comunque, di un razionale prelievo, la stagione è stata limitata dal 20 settembre al 4 ottobre con carnieri giornaliero di n°2 capi e di 6 complessivi per l'intero periodo stagionale. Si fa presente che tale limitato prelievo si verifica su una popolazione complessiva stimata in un minimo di 1.000.000 soggetti.

La Regione Calabria ritiene quindi di avere adottato negli anni e di continuare ad adottare "buone pratiche di gestione" per questa specie e per tutti gli uccelli acquatici, come dimostrato dalle condizioni demografiche della specie e dalla presenza di ampie zone protette dislocate sul territorio regionale.

La richiamata Guida ISPRA, sebbene auspichi la sospensione della caccia al Combattente, definisce possibile un periodo di caccia che si prolunghi fino alla seconda decade di gennaio, mentre la Regione Calabria autorizza una stagione di caccia di sole tre settimane con ridotti carnieri.

QUAGLIA (*Coturnix coturnix*) - Il documento ORNIS *Key Concepts* ufficialmente adottato dall'Unione Europea stabilisce che la stagione riproduttiva della specie termina nella seconda decade di settembre. La Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra la fine del periodo riproduttivo e l'inizio della stagione venatoria, ovvero è possibile aprire la caccia nella stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale o teorica.

I più recenti dati disponibili, sia della European Red List of Birds, 2015, documento ufficiale della Commissione Europea, sia della scheda IUCN aggiornata al 2019 (IUCN RedList, 2020), classificano la Quaglia "Least concern" (Minima preoccupazione) sia a livello globale, sia in Europa, sia in UE, cioè la categoria delle specie comuni e non a rischio. Questo dato dimostra che la specie non è in una condizione sfavorevole, diversamente da quanto affermato da ISPRA, che cita la classificazione SPEC, che non ha carattere ufficiale. La situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano la Calabria è valutata favorevole (http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/supplementarypdfs/22678944_coturnix_coturnix.pdf).

La popolazione nidificante in Italia è in incremento dal 1993 al 2018 secondo i più recenti dati presenti nel Rapporto Ufficiale sull'Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, redatto dall'ISPRA (Report articolo 12 2018-2023). Questo significa che in anni in cui la caccia è stata svolta anche

nella seconda decade di Settembre e sempre protratta fino al 31 dicembre, non vi è stata un'influenza negativa sulla popolazione italiana della specie. La popolazione dell'Europa Occidentale, con particolare riferimento ai paesi dell'area Atlantica, che interessa sicuramente la Regione Calabria nella migrazione, è stata, inoltre, valutata recentemente "stabile" (Puigcerver, M., Sardà-Palomera, F. & Rodriguez- Teijeiro, J.D.,2012.Determining population trends and conservation status of the common quail (Coturnix coturnix) in Western Europe. Animal Biodiversity and Conservation,) 35.2: 343-352.

Osservato inoltre che in Calabria , alla data del 13 settembre 2020, la specie è rappresentata sia da soggetti nidificanti che hanno concluso il periodo riproduttivo, sia dai contingenti migranti da altre aree poste più a nord, non risulta condivisibile il suggerimento dell'ISPRA di posticipare la data di apertura alla Quaglia al 1 ottobre . Il periodo riproduttivo secondo il documento Key Concepts si conclude nella seconda decade di settembre, di conseguenza la caccia nella unica giornata del giorno 13 si inserisce nell'ambito della decade di sovrapposizione stabilita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e ammessa da ISPRA quale facoltà delle Regioni Italiane.

La data del 13 settembre con una sola giornata di preapertura, risulta quindi in linea anche con i documenti redatti dall'Unione Europea che nel "Piano di Gestione Internazionale sulla Quaglia, non prevede limitazioni alla caccia, esercitata in rispetto della direttiva oltre ad essere valida secondo la legge 157/92 e la L.R. n° 9/96.

In merito alla data di chiusura, che ISPRA propone al 31 ottobre, si fa presente che non sono forniti dati tecnici a supporto, ad eccezione della valutazione non ufficiale SPEC, e nessun riferimento specifico alla Regione Calabria, per la quale i dati demografici delle popolazioni nidificanti e migranti sono invece favorevoli. La Regione Calabria non ritiene quindi condivisibile la proposta ISPRA.

La data di chiusura è stata quindi prudenzialmente fissata al 30 Novembre in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (pag.26), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale di 5 e 25 capi, già recepito dalla Regione Calabria . Tale data, peraltro, risulta antecedente di un mese rispetto a quanto previsto dalla Legge 157/92 all'art.18 comma 1, lettera a);

APERTURA DELLA CACCIA IL 20 SETTEMBRE INVECE DEL 1 OTTOBRE ALLE SPECIE: GERMANO REALE, CANAPIGLIA, ALZAVOLA, FISCHIONE, CODONE, MESTOLONE, MARZAIOLA,FOLAGA, GALLINELLA D'ACQUA, PORCIGLIONE, BECCACCINO, FRULLINO.

Per queste specie l'ISPRA consiglia un'apertura al 1 ottobre sulla base di argomentazioni generali che riguardano il completo sviluppo degli ultimi nati per specie cacciabili, la confusione tra specie,

il disturbo sulle specie protette e un miglior svolgimento della vigilanza. In merito si osserva quanto segue:

- non sono descritte da ISPRA quali specie cacciabili avrebbero ancora piccoli nati in sviluppo, valutato che tutte le specie citate sono fuori dal periodo riproduttivo (che considera anche la dipendenza dei giovani dai genitori) secondo il documento europeo Key Concepts.
- In particolare le specie riprodotte in Regione Calabria (Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua e Porciglione) alla data del 20 settembre sono tutte fuori dal periodo riproduttivo secondo i dati Key Concepts UE, e per il solo Porciglione si utilizza la decade di sovrapposizione, per soli 4 giorni di caccia, prevista dalla Guida Interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e ammessa dall'ISPRA quale facoltà delle regioni.
- Studi recenti dimostrano che negli anatidi la fase d'indipendenza dei giovani dagli adulti si verifica prima che i giovani siano abili al volo (Boos et al., 2007, Boos et al., 2010). Ne consegue che oggi il dato Key Concepts è ritardato rispetto a questa nuova acquisizione scientifica. Questo permetterebbe quindi di aprire la caccia in un periodo anteriore a quanto oggi stabilito dai KC, mentre la Regione Calabria sta uniformando il proprio calendario a questo documento, con scelta conservativa e rispettosa della direttiva 147/2009/CE.
- Tutte le specie non nidificanti in Italia sono fuori dal periodo riproduttivo, com'è evidente dal fatto che, essendo migratori provenienti dalle aree riproduttive situate a Nord Est della Calabria, sono in grado di intraprendere il volo migratorio solo gli individui a completo sviluppo.
- ad eccezione del Porciglione, il documento ORNIS *Key Concepts* e la Guida alla Disciplina della Caccia UE prevedono la possibilità di dare avvio alla stagione venatoria sin dal giorno 1 settembre a tutte le specie acquatiche.
- In merito alla confusione fra specie non esistono condizioni che modifichino questa possibilità fra il 20 settembre e il 1 ottobre, considerato che i piumaggi nuziali di molte specie vengono assunti nel corso dell'autunno e non alla fine dell'estate.
- non viene argomentato dall'ISPRA su quali specie, cacciabili e protette in particolare si verificherebbe il disturbo derivante da un prelievo esercitato nel periodo dal 20 settembre al 1 ottobre;

- non si ravvedono differenze nello svolgimento delle attività di vigilanza fra il periodo 15 settembre – 1 ottobre e quello successivo al 1 ottobre, né ISPRA ha fornito alcun dato riguardante la Regione Calabria in particolare e i suoi organi di vigilanza venatoria.
- La legge nazionale 157/92 assegna alla terza domenica di settembre l'apertura generale della caccia alle specie citate.

È importante ribadire che la regione Calabria dispone di una rete di aree umide a totale divieto di caccia nelle quali, in maniera molto efficace, si perviene alla salvaguardia e conservazione dell'avifauna acquatica (Foce fiume Crati, Foce fiume Neto e corso, lago Angitola, Lago Tarsia, laghi della Sila, Saline Ioniche, Lago S.Anna ed altre) oltre a quelle rientranti in ZPS assoggettate alle misure di salvaguardia.

Sulla base di quanto sopra esposto l'apertura della caccia il 20 settembre 2020 è compatibile e in totale armonia con la legislazione nazionale, regionale ed europea.

Sulle date di chiusura si rappresenta:

- a. per le specie fischione, mestolone, moriglione, beccaccino, frullino, pavoncella, gallinella d'acqua e porciglione il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, come da documento *ORNIS Key Concepts 2007*, successivamente alla data del 31 gennaio e quindi non si andrebbe a verificare alcuna sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione pre-nuziale, ottemperando quindi ai principi della Direttiva 147/2009/CE e della legge 157/92;
- b. per le specie alzavola, una recente pubblicazione scientifica, frutto di un lavoro italiano realizzato con la tecnologia della telemetria satellitare, pubblicato sulla rivista di ornitologica scientifica internazionale "IBIS", ha dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia avviene sempre dopo il 31 gennaio e in particolare nel periodo metà febbraio-tutto marzo (Giunchi et al., 2018); la scelta regionale è quindi in armonia anche con i paragrafi 2.73 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che stabiliscono la possibilità di utilizzare dati regionali a supporto di discostamenti dai KC nazionali.
- c. -questi risultati sono congruenti con quanto emerso da studi compiuti in Francia in cui l'inizio della migrazione pre nuziale è stabilito nella prima decade di febbraio;
- d. Per le specie canapiglia, codone e folaga il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, secondo il documento europeo *Key Concepts*, nella terza decade di gennaio, e la Guida

Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri, come già anzidetto, è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione, ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica;

- e. l'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle Regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia;
- f. A questi dati si aggiungono i risultati di un'analisi della letteratura internazionale e nazionale che ha stabilito per la Canapiglia e la Folaga i dati delle proposte di modifica dei KC di tutti i paesi UE collocano l'inizio della migrazione in febbraio. Questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale KC italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;
- g. Per il codone il sito internazionale "Eurobirdportal", raccomandato dalla Commissione Europea per le proposte di modifica dei Key Concepts, dimostra, proprio nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Calabria, che la migrazione pre-nuziale comincia nella prima decade di febbraio (Eurobirdportal.org). Inoltre i dati Key concepts di tutte le nazioni dell'Unione Europea, incluse tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio (1), in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal. Questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale KC italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;
- h. per la specie germano reale la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE al paragrafo 2.7.12 stabilisce, vista la particolare situazione della specie in molti Stati Membri, dove le popolazioni residenti sono caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, che è preferibile uniformare la chiusura della caccia al germano reale a quella delle altre specie al fine di alleggerire la pressione venatoria sulle altre specie, meno comuni del germano reale;
- i. I dati più recenti sulle presenze delle specie di uccelli acquatici in Italia (report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici – Zenatello et al., 2014) dimostrano che

Germano reale, Alzavola, Fischione, Codone, Mestolone, Canapiglia, Pavoncella, Folaga e Beccaccino sono tutte in aumento o stabili nel corso del periodo 1993-2010. Questo dato conferma che la chiusura della caccia al 31 gennaio (in atto nel 90% delle regioni italiane nel periodo 1993-2010) non ha determinato diminuzioni delle presenze invernali ovvero della ricettività delle zone umide italiane, che per queste specie è rimasta eccellente. In altre parole il disturbo paventato dall'ISPRA non è confermato da dati di fatto.

- j. La paventata questione del disturbo indotto dalla caccia vagante nel periodo 20-31 gennaio è risolto dalla rete di aree umide, forestali e di macchia mediterranea protette istituite dalla Regione Calabria, che ottempera alla previsione di tutela e uso sostenibile delle risorse enunciato dalla legge nazionale e dalla direttiva 147/2009/CE. Si fa inoltre presente che le proposte limitative dell'ISPRA non sono fondate su una descrizione dell'assetto territoriale della Regione Calabria, né da dati scientifici pubblicati riferiti al disturbo sia in generale, sia in Calabria.
- k. Al contrario, un'analisi dei dati dei censimenti invernali degli uccelli acquatici ufficiali, che si svolgono in gennaio sotto il coordinamento dell'ISPRA, forniscono un quadro di presenze continuative delle diverse specie, sia cacciabili, sia protette, che confermano una buona ricettività delle zone umide calabresi, in termini di diversità biologica e di numeri presenti.
- l. Quanto sopra esposto dimostra che l'assetto territoriale esistente in Calabria consente con dati a conferma di superare l'argomentazione ISPRA riguardante il disturbo agli uccelli acquatici cacciabili e protetti nel periodo 20-31 gennaio.
- m. per la specie Beccaccia si rileva che la più recente pubblicazione scientifica (Red List of European Birds -2015) definisce la specie "Least concern" (minima preoccupazione) sia in Unione Europea che in Europa (UE + paesi extra UE) confermando così in modo definitivo la situazione favorevole della specie in tutto l'areale riproduttivo. Anche il rapporto UE degli Stati Membri UE definisce la specie "Secure" cioè sicura (<http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A155>). Le valutazioni della Regione Calabria compiute negli anni passati trovano quindi conferma nelle più recenti acquisizioni e pubblicazioni. Ed ancora si osserva che nella pubblicazione a cura di Spagnesi M. ed L.Serra (2003 Uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura,16, Min.Ambiente-Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che *"i movimenti pre-riproduttivi diventano consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile"*

In relazione alla data di chiusura della caccia per la beccaccia si precisa che:

- Uno studio italiano recente pubblicato nel 2019 sulla rivista scientifica internazionale “Current Zoology”, eseguito con la telemetria satellitare, ha dimostrato che le partenze delle beccacce dall’Italia per la migrazione pre-nuziale avvengono dalla terza decade di febbraio in poi e mai in gennaio (Tedeschi et al., 2019)
- Lo stesso studio, proseguito nel 2020, ha dimostrato che 8 beccacce, marcate con trasmettitore satellitare nel mese di dicembre 2019, hanno iniziato la migrazione pre-nuziale a partire dalla prima decade di marzo e mai in gennaio (Università di Milano-2020).
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 07182 del 22 ottobre 2019 ha stabilito che la chiusura al 20 gennaio è legittima, proprio in virtù dello studio sulla telemetria satellitare, confluito oggi nella pubblicazione citata (Current Zoology), i cui risultati sono ulteriormente confermati dai dati dell’inverno-primavera 2020.
- tutti questi dati sono in armonia con i dati di modifica dei KC predisposti da tutti gli Stati UE, che assegnano al mese di febbraio inoltrato l’inizio della migrazione pre-nuziale della specie (1), confermando così la correttezza delle valutazioni della Regione Calabria;
- Questo risultato è coerente con quanto verificato in Spagna con un analogo studio (Arizaga et al., 2014), in Francia (<http://www.becassismigration.fr>) in Gran Bretagna (<https://www.woodcockwatch.com/project-information/what-have-we-learnt-so-far/>) e ancora in Francia con lo studio della maturazione delle gonadi e con uno ulteriore lavoro di telemetria VHF che ha stabilito che la migrazione avviene nella terza decade di febbraio.
- I dati delle ricatture in Italia a Castelporziano (Roma) dimostrano che ben 18 auto-ricatture dirette su 25 sono avvenute nel mese di febbraio o nell’ultima decade di gennaio, dimostrando così che le beccacce permangono nell’area di svernamento fino al mese di febbraio o all’ultima decade di gennaio, confermando che la migrazione pre nuziale non avviene prima del 20 gennaio.
- Tali risultati determinano la legittimità della chiusura della caccia alla beccaccia il 31 gennaio come del resto acclarato anche dal Consiglio di Stato (Sez. III, 20.10.2019 n. 7182) sulla base delle risultanze degli studi sopra citati.
- Il periodo d’inizio della migrazione pre-nuziale in Italia, secondo il documento ORNIS *Key Concepts* adottato dall’Unione Europea, è la seconda decade di gennaio ed è quindi

possibile, secondo la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e secondo l'ISPRA nel parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, chiudere la stagione di caccia il 20 gennaio.

- In ottemperanza alle indicazioni dell'ISPRA si stabilisce il protocollo di emergenza freddo che prevede la sospensione della caccia nei casi di ondate di freddo intenso e nevicate limitando anche il numero di capi prelevabili.
- Tenuto ancora conto che i boschi dell'appennino calabro ricadono in gran parte all'interno di aree precluse alla caccia quali i tre Parchi Nazionali (Pollino-Sila ed Aspromonte) e del Parco Regionale delle Serre e che la data di apertura è stata posticipata al 11 di ottobre, si ritiene di adottare una scelta conservativa rispetto alle più recenti acquisizioni scientifiche, e di confermare la data di chiusura della caccia al 20 Gennaio così come evidenziato nella proposta di calendario venatorio.

MORIGLIONE E PAVONCELLA

Per queste specie ISPRA si astiene dal fornire pareri tecnici, limitandosi a rimandare alla nota dirigenziale del Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 39696 del 28.5.2020 con cui si invitano le Regioni a sospendere la caccia alle due specie con motivazioni non condivisibili.

Riguardo a tali due specie la Regione ha ritenuto di riesaminare *funditus* la questione anche alla luce della giurisprudenza che si è venuta a formare.

Con la nota dirigenziale sopra richiamata il Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare rappresenta la sopravvenuta nuova classificazione di dette due specie, le quali, a seguito della aggiornata valutazione del loro stato di conservazione sfavorevole, sarebbero oggi non più cacciabili perché inserite nella Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato III all'Accordo AEWA del 15.8.1996 cui l'Italia ha aderito con L. n. 66/2006.

Come risulta documentalmente dalla decisione consiliare della Commissione Europea 30.10.2018 COM(2018) 717 final – 2018/0369 (NLE) tale nuova classificazione è frutto di proposte di modifica all'Allegato 3 dell'Accordo AEWA avanzate dall'Uganda nel 2018 riguardanti nove specie, tra le

quali il Moriglione (*Aythya Ferina*) e la Pavoncella (*Vanellus Vanellus*), proposte che però dichiaratamente *“non sono in linea con la pertinente legislazione della UE (Direttiva Uccelli)”*.

Peraltro con un fondamentale distinguo, completamente ignorato dal MATTM:

- quanto alla specie Moriglione ne è stato proposto l’inserimento nella categoria 1b della colonna A dell’Allegato 3 dell’Accordo AEWA (specie che figurano tra le specie minacciate nella Lista rossa delle specie minacciate del UICN, come riportato da Bird Life International nel suo ultimo compendio);

- quanto alla specie Pavoncella ne è stato proposto l’inserimento nella categoria 4 della colonna A dell’Allegato 3 dell’Accordo AEWA (specie quasi minacciata che figurano tra le specie minacciate nella Lista rossa delle specie minacciate del UICN, come riportato da Bird Life International nel suo ultimo compendio, ma che non adempiono le condizioni per far parte delle categorie 1, 2 o 3 descritte in precedenza e per le quali è opportuna un’azione internazionale).

Senonché, come è dato testualmente leggere nella decisione consiliare della Commissione Europea sopra richiamata, *“conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione a nome della Comunità Europea, dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici [Accordo Aewa 15.8.1996 cui l’Italia ha aderito con L. 66/2006] la Commissione formula una riserva in relazione agli emendamenti proposti riguardanti le nove specie di cui sopra [fra cui appunto Moriglione e Pavoncella] come ha fatto per gli emendamenti con effetti simili nel corso di precedenti riunioni della Conferenza delle parti, dal momento che richiederebbero una modifica della Direttiva Uccelli, il che non è possibile entro 90 giorni dalla data di adozione da parte della Conferenza delle parti”*.

Ad oggi la nuova classificazione delle specie Moriglione e Pavoncella all’interno dell’Accordo AEWA non è stata approvata dalla Commissione Europea che mantiene la propria formulata riserva come risulta de plano dal fatto che la Direttiva Uccelli non è stata modificata giacché, nel testo vigente, nell’Allegato II, ricomprende sia il Moriglione (*Aythya Ferina*, Parte A) sia la Pavoncella (*Vanellus Vanellus*, Parte B) che ai sensi dell’art. 7, comma 1, *“possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”* (con la precisazione che le specie elencate nell’Allegato II Parte A, come il Moriglione, possono essere cacciate solo nella zona geografica marittima e terrestre cui si applica la Direttiva Uccelli).

Poiché le modifiche della classificazione del Moriglione e della Pavoncella all'interno dell'Accordo AEWA, proposte dall'Uganda, non sono operanti per l'espressa riserva della Commissione Europea che non è stata ancora ritirata e di cui alla richiamata decisione consiliare 30.10.2018 COM (2018) 717 final – 2018/0369 (NLE), non è dato al MATTM porre nei confronti delle Regioni il divieto/sospensione della caccia alle due specie.

Peraltro, una volta che la Commissione Europea avesse anche ad approvare definitivamente le modifiche all'Accordo AEWA come proposte dall'Uganda, nel mentre l'emendamento riguardante il Moriglione ne comporterebbe il divieto di prelievo perché inserito nella categoria 1b della Colonna A dell'Allegato 3, al contrario l'emendamento riguardante la Pavoncella ne consentirebbe la cacciabilità perché inserito nella categoria 4 della stessa Colonna A seppur *"nell'ambito di un piano d'azione stabilito a livello internazionale mediante il quale le parti aderenti all'Accordo Aewa si adoperano per attuare i principi di una gestione delle catture improntata all'adattamento"* (che come vedremo *infra*, già esiste).

In ogni caso la eventuale nuova classificazione delle specie Moriglione e Pavoncella all'interno dell'Accordo AEWA non potrebbe sfuggire alla correlativa modifica della Direttiva Uccelli nonché alla successiva modifica dell'art. 18, comma 1, L. 157/1992 o quantomeno all'adozione, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 18, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, sentito l'Ispra, di un provvedimento di variazione dell'elenco delle specie cacciabili che all'attualità ricomprende le due specie in questione.

Ne consegue che l'invito del MATTM alle Regioni di adeguarsi alla nuova (a tutt'oggi inoperante) classificazione delle due specie in questione è legittimamente disatteso dalla Regione, perché le modifiche l'Accordo AEWA proposte dall'Uganda riguardanti Moriglione e Pavoncella non hanno ancora efficacia nell'ordinamento comunitario e tantomeno italiano avendo la Commissione Europea avanzato formale e valida riserva di condivisione ai sensi dell'Art. X dello stesso Accordo.

L'Art. X dell'Accordo AEWA prevede, al comma 6, che *"Durante i novanta giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito a un nuovo allegato o a un emendamento a un allegato mediante notificazione scritta al Depositario. Tale riserva può essere ritirata in ogni momento mediante notificazione scritta al Depositario; il nuovo allegato o l'emendamento entra allora in vigore per detta Parte contraente il trentesimo giorno dopo la data del ritiro della riserva"*.

E poiché, come visto, la Commissione Europea non ha ancora ritirato la riserva formulata con la decisione consiliare 30.10.2018 sulla proposta dell'Uganda di nuova classificazione delle specie Moriglione e Pavoncella, che necessita e presuppone la modifica non ancora intervenuta alla Direttiva Uccelli, detta nuova classificazione delle due specie all'interno dell'Accordo AEWA non è all'attualità operante.

La modifica dell'Accordo AEWA non può, dunque, essere resa vincolante attraverso una forzatura dell'art. 7 della Direttiva Uccelli e dei relativi allegati, ad oggi invariati, come pretenderebbe invece il MATTM, per cui continuano a trovare applicazione la disciplina ordinaria e le linee guida elaborate dalla Commissione Europea.

Nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva "Uccelli" si legge: *"2.4.25 Il problema dell'opportunità di autorizzare la prosecuzione della caccia di specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente è stato posto durante le discussioni relative all'ultima modifica dell'allegato II della direttiva proposta dalla Commissione. Al punto 2.7 della relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della direttiva "Uccelli selvatici" presentata dalla Commissione nel 1999 si afferma che nel caso di una specie in declino la caccia non può per definizione essere sostenibile, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino. 2.4.26 I piani di gestione diretti al ripristino dei livelli di popolazione delle specie devono essere applicati a tutte le popolazioni, sia periferiche che centrali. In effetti, le popolazioni periferiche possono svolgere un ruolo particolarmente importante nel processo di adattamento delle specie all'evoluzione ambientale, processo che, in ambito europeo, risulta fondamentale. Inoltre tali piani possono essere elaborati a differenti livelli territoriali (ad esempio a livello comunitario, nazionale o locale)".*

Alla luce di tali criteri la Regione Calabria ritiene che il prelievo venatorio previsto dal calendario regionale per Moriglione e Pavoncella è da ritenersi legittimo e sostenibile. Tale determinazione relativa a Moriglione e Pavoncella trova del resto specifiche e ulteriori motivazioni.

1. Si rileva prima di tutto che ISPRA, nei pareri 2020 forniti alle Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto ha affermato che le specie possono essere cacciate con limiti di prelievo e di stagione e le specie sono infatti cacciabili nei calendari già pubblicati.

2. L'invito rivolto alle Regioni e alle Province autonome di escludere, in sede di approvazione dei calendari venatori per la stagione 2020/2021, la previsione del prelievo venatorio delle specie moriglione e pavoncella si pone in stridente contrasto con il comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, che il M.A.T.T.M. non ha alcuna legittimazione a modificare, tantomeno con una mera nota dirigenziale. Per questo sono necessari o l'intervento del Legislatore o la procedura di cui al comma 3 della stessa disposizione all'interno della quale lo stesso M.A.T.T.M. è solo interlocutore del M.A.P.F. cui è demandata la potestà propositiva. Le Regioni, in sede di pubblicazione dei propri calendari venatori stagionali, debbono rispettare il comma 1 dell'art. 18 della L. 157/1992 (e non anche il comma 1 bis) per quanto espressamente stabilito dal comma 4 della stessa disposizione.
3. Non risponde a realtà che i più recenti pronunciamenti dei giudici amministrativi relativi ai calendari venatori 2019/2020 abbiano "stigmatizzato l'inserimento delle specie in oggetto tra le specie cacciabili". Al riguardo, a smentire la nota ministeriale del 28.5.2020, è sufficiente richiamare **l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III del 18.10.2019 che ha ritenuto cacciabili moriglione e pavoncella fino al 19 gennaio.**
4. L'inserimento di moriglione e pavoncella nell'allegato A dell'Accordo AEWA (*rectius*: nella colonna A della tabella 1 dell'allegato III dello stesso Accordo) non è riportata correttamente nella lettera del M.A.T.T.M., infatti le due specie sono assegnate a due categorie diverse. La pavoncella è inserita nella colonna A categoria 4, che riguarda le specie che possono essere oggetto di caccia con piano d'azione (in vigore a livello europeo), mentre il moriglione è nella colonna A categoria b, ma il fatto che non ne sarebbe consentito il prelievo senza uno specifico piano di azione, è del tutto irrilevante. Infatti tale Accordo può trovare applicazione nell'ordinamento italiano solo con le procedure previste da quest'ultimo e, in particolare, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 18 L. 157/1992 che nel caso di specie non è stata seguita. In realtà l'Accordo AEWA non ha ancora efficacia vincolante né nell'ordinamento comunitario né nell'ordinamento italiano giacché, in ordine alle modifiche della classificazione delle due specie moriglione e pavoncella, la Commissione Europea ha espresso riserva anche per gli Stati membri.
5. Il richiamo del caso EU-Pilot 6955/14 appare fuori luogo: il M.A.T.T.M. non dovrebbe ignorarne la natura meramente istruttoria, e tantomeno che la sua pendenza non integra alcun accertamento di mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario

per l'apertura di una procedura di infrazione (così T.A.R. Liguria, sez. II, n. 10/2016 e T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 390/2016 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

6. Nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva "Uccelli Selvatici" (cfr. punto 2.4.26) è previsto che i piani di gestione possano essere elaborati a differenti livelli territoriali – a livello comunitario, nazionale o locale – di talché è rimessa alla discrezionalità delle Regioni assumere, sulla base dei dati di prelievo, determinazioni che, tenuto conto della consistenza delle due specie sul proprio territorio, ne consentano il prelievo.
7. La pavoncella è giudicata in "forte incremento" in Europa per quanto riguarda le popolazioni svernanti in Europa dal 1972 al 2015.
8. La pavoncella è stata oggetto di un recente lavoro scientifico di analisi in tutta Europa, che ha stabilito che la caccia non è un fattore che determina il declino della popolazione a livello europeo, mentre la causa è la riduzione del successo riproduttivo, causato dalla trasformazione degli habitat e dalla predazione, in particolare di uova e piccoli nati (Souchay & Shaub, 2016).
9. La situazione della popolazione in Italia è favorevole di incremento sia in periodo riproduttivo (Nardelli et al., 2015), sia in periodo invernale (Zenatello et al., 2014).
10. La Pavoncella è oggetto di uno specifico Piano d'Azione, approvato in sede di AEWA e dalla Commissione Europea (International Multi-Species Action Plan for the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland Habitats in Europe 2018 – 2028), piano internazionale che, tra l'altro, ha concentrato le azioni da intraprendere non tanto sull'attività venatoria quanto piuttosto sulla riduzione dell'impatto derivante dall'agricoltura e dai predatori.
11. Anche per il moriglione la caccia non è ritenuta una causa del declino della specie (www.iucnredlist.org/details).
12. I dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2019, dimostrano in tre siti chiave per lo svernamento del Moriglione un aumento dei contingenti, che segue al periodo di diminuzione oggi stabilito dal 1993 al 2010. (Longoni & Fasola, 2019, Sergiacomi et al., 2018, Bon & Basso, 2018).
13. In armonia con questi dati recenti sui censimenti, anche uno studio aggiornato sui prelievi in 34 siti italiani specialistici di caccia alla specie, presentato al Duck Specialist Group

Symposium in Scozia nell'aprile 2018, dimostra che la tendenza analizzata statisticamente dal 2010/11 al 2017/18 quindi per otto stagioni di caccia consecutive, è di incremento moderato del prelievo (<http://www.ducksg.org/wp-content/uploads/2018/05/PEDS5-abstract-book-Finalised-version-May18.pdf>). Questo dato conferma che la specie in Italia è recentemente in ripresa numerica rispetto al passato.

14. A livello regionale, un sito chiave per lo svernamento del Moriglione, cioè una zona con elevate presenze della specie in Regione Calabria, il Lago di Sant'Anna, dimostra dal 2015 al 2019 un aumento e successiva stabilità del contingente svernante.

La Regione Calabria si adatta alle posizioni ISPRA espresse nei pareri 2020 ad altre regioni e fissa i limiti di prelievo a 2 capi al giorno e 10 annuali per il moriglione e a 5 al giorno e 25 annuali per la pavoncella. Per entrambe le specie fissa le date in armonia con le posizioni ISPRA con apertura al 1 ottobre e chiusura il 20 gennaio.

Quanto sopra esposto conferma che la Regione Calabria ha analizzato le più recenti fonti scientifiche d'informazione sulla specie e ha preso una decisione fondata su dati scientifici e compatibile con l'obiettivo della direttiva 147/2009/CE citato agli articoli 1 e 7, adattando cioè il prelievo venatorio concesso alla condizione demografica della specie, secondo i principi di gestione adattativa del prelievo.

TORDO BOTTACCIO (*Turdus philomelos*) – Come risulta dal parere ISPRA e dal documento allegato (parere Prot. 46727 del 19/07/2018, e Prot. 12006 A4 C del 13/03/2017) dallo stesso Istituto vi è stato nel mese di marzo 2017 un cambiamento delle valutazioni ISPRA sulla data d'inizio della migrazione pre-nuziale della specie tordo bottaccio e della cesena. L'ISPRA afferma che, sulla base di nuovi dati esaminati, in attesa della pubblicazione di un Atlante Europeo delle Migrazioni, la decade d'inizio non è più la seconda di gennaio (come vigente nei KC), bensì la terza. ISPRA di fatto smentisce quindi i dati KC su queste due specie. Ne consegue, che solo con l'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e ammessa dall'ISPRA quale facoltà delle regioni, è possibile chiudere la caccia alla specie tordo bottaccio il 31 gennaio. A ciò si aggiunge quanto segue.

La Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE stabilisce, al paragrafo 2.7.10 che le regioni degli Stati Membri possono discostarsi nel fissare le date di chiusura della caccia dai dati nazionali d'inizio della migrazione pre-nuziale presenti nel documento ORNIS *Key Concepts*, qualora

dispongano di dati regionali propri che attestino differenze nei tempi d'inizio della migrazione pre-nuziale.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, per come già ribadito seppur brevemente in premessa, vi sono dati utili a confortare i motivi delle scelte adottate nel calendario:

- La pubblicazione recentissima della ricerca sulla migrazione pre nuziale dei Turdidi in Calabria, pubblicata sulla rivista di ornitologia scientifica "THE RING", dimostra in modo evidente che la migrazione pre nuziale della specie avviene in Calabria a partire dalla fine della prima decade di febbraio (Muscianese et. al., 2018), in armonia con quanto stabilito dalla ricerca sotto riportata e con i risultati di analoghi studi compiuti in Puglia, Campania, Lazio e Umbria.
- la pubblicazione scientifica che rappresenta un dato regionale importante è il Wogelwarte di Andreotti et al., 1999, che espone l'andamento delle ricatture in Italia meridionale inclusa la Sicilia (regione situata più a sud della Calabria) di soggetti inanellati all'estero. La pubblicazione dimostra che l'incremento costante delle presenze si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, indicando quindi il reale inizio della migrazione pre-nuziale in questa decade. Si rileva, infatti come nelle successive pubblicazioni "Andreotti,Serra, Spina,2004" e "I tordi in Italia (2010) non è contenuto nessun aggiornamento della specifica tabella di ricattura delle regioni del Sud Italia –

Inoltre e contrariamente a quanto riportato nella "*valutazione tecnico-scientifica*" redatta dall'ISPRA a seguito della richiesta del MATTM (prot. 11308 del 15.02.2016), dove per la Regione Calabria viene fatto riferimento agli studi della migrazione primaverile precoce attraverso la realizzazione di una rete di stazioni di inanellamento solo in provincia di Cosenza e per gli anni 2014 e 2015, si specifica che :

- detti studi, confluiti oggi nella pubblicazione sopra citata, sono stati effettuati per gli anni 2012, 2013 e 2014 attraverso due stazioni di inanellamento ubicate in provincia di Reggio Calabria e di Crotona da inanellatori abilitati ISPRA (Muscianese et al. 2018) non oggetto di valutazione da parte di ISPRA;
- che gli stessi studi, anch'essi confluiti nella stessa pubblicazione, sono stati realizzati per gli anni 2014, 2015 e 2016 in una stazione di inanellamento ubicata in provincia di Cosenza da inanellatori abilitati ISPRA (Cortone e Muscianese) ovvero un anno in più rispetto a quanto esaminato da ISPRA,;
- che la rete di inanellamento si è, quindi, esplicitata su una "scala geografica" alquanto sufficiente per lo studio dei movimenti migratori della specie in Regione Calabria e su un campione rappresentativo di catture indicando che i movimenti in questione hanno inizio nel mese di febbraio interessato analogamente a quanto si evidenzia dalle catture ed inanellamenti eseguiti per gli anni 2011-2012 e 2013 in Puglia (Scebba & La

Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15), e in Lazio (Scebba et al., 2014), e in Campania (Scebba & Oliveri del Castillo, 2017) e in Umbria (Tramontana et al., 2017).

- A questi dati si aggiungono quelli del sito internazionale Eurobirdportal.org che riporta, proprio nel quadrante europeo in cui è inserita la Calabria, una diminuzione evidente delle presenze in inverno solo a partire dal mese di marzo, in analogia con quanto presente nel quadrante dell'Africa settentrionale.

Alla data del 31 gennaio in Calabria, e in Italia meridionale e centrale, non è quindi ancora iniziata la migrazione pre-nuziale della specie, per questo la chiusura della caccia al 31 gennaio 2021 ottempera ai principi della Direttiva 147/2009/CE, nonché della legge nazionale 157/92.

Si puntualizza inoltre che questi risultati sono in armonia, anzi più conservativi rispetto a quanto stabilito nei Key Concepts vigenti e nelle proposte di modifica dei paesi europei di latitudine simile all'Italia, quali, Grecia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia, confermando la correttezza delle analisi e ricerche citate.

TORDO SASSELLO (*Turdus iliacus*) - La migrazione pre-nuziale della specie, secondo il documento ORNIS Key Concepts comincia nella terza decade di gennaio. Poiché la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione, è quindi possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica.

Inoltre l'unica pubblicazione riguardante la specie in Italia, che ha analizzato le ricatture dei soggetti inanellati, stabilisce che i luoghi di svernamento in Italia siano abbandonati dalla metà di febbraio con un picco nel mese di marzo (Andreotti et al., 2001), dimostrando così che la data di chiusura della caccia al 31 gennaio è precedente rispetto all'inizio della migrazione, e quindi compatibile con la direttiva 147/2009/CE.

Il sito internazionale Eurobirdportal.org dimostra che nel quadrante dell'Africa settentrionale, areale di svernamento da cui partono i soggetti in transito in Calabria, la diminuzione delle presenze si verifica dalla terza decade di febbraio in poi.

Anche per questa specie tutte le proposte di modifica dei KC dell'anno 2018-19, presentate dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo, assegnano al mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie, confermando così che le scelte della Regione Calabria sono in armonia con un

respiro internazionale della gestione degli uccelli migratori, come auspicato dalla Direttiva 147/2009/CE e dalla Commissione Europea.

Considerato quanto sopra esposto, e che L'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle Regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia, la Regione Calabria assume la proposta largamente condivisa al tavolo della CFVR anche in considerazione dell'inopportunità di una chiusura differenziata tra le due specie del genere *Turdus*.

CESENA (*Turdus pilaris*) –

Per questa specie sono disponibili nuovi dati ottenuti con la telemetria satellitare che hanno dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale avvengono in febbraio e marzo e mai in gennaio (Morganti et al., 2019, Università di Milano 2020-Federaccia Lombardia, 2020).

Il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che nei quadranti che includono la Calabria e l'Africa settentrionale, una diminuzione delle presenze ha luogo dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio.

Le proposte di modifica dei KC presentate da tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo assegnano al mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie.

Tutte queste fonti, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria "Guida alla Stesura dei Calendari venatori" convergono a indentificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione pre-nuziale della cesena.

Per questi motivi, attraverso l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, è possibile chiudere la caccia in discostamento dal KC nazionale.

Tuttavia, anche per questa specie vi è stato un cambiamento recente da parte di ISPRA nella valutazione della data d'inizio della migrazione pre nuziale. Nel parere Prot. 42336 /T-A11 del 5/7/19, e nel documento ISPRA Prot. 12006 A4 C del 13/03/2017 ISPRA afferma che la migrazione pre nuziale della specie comincia non più nella seconda decade di gennaio, ma nella terza. Con questa nuova posizione ISPRA è possibile chiudere la caccia il 30 gennaio 2020, con il solo utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e dall'ISPRA come facoltà delle regioni, nel documento prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010. La Regione Calabria assume quindi la proposta condivisa al tavolo della CFVR e ritiene intervenire sull'adeguamento della data di prelievo della caccia alla fine della

decade in cui comincia la migrazione pre-nuziale ovvero il 31 gennaio 2021 uniformando tutti i turdidi cacciabili in gennaio.

Per il Tordo Bottaccio, la Cesena e il Tordo sassello è previsto, inoltre, che dal 20 Gennaio 2021 la caccia è consentita solo nella forma da appostamento.

CORNACCHIA GRIGIA, GHIANDAIA E GAZZA

Per queste specie ISPRA rileva che non sarebbe rispettato l'arco temporale, ma anche in questo caso la Regione Calabria ha previsto l'apertura ritardata al 3 ottobre invece del 20 settembre, con compensazione di 13 giorni, più la sospensione dal 1 al 16 gennaio che compensano ulteriori 16 giorni.

Analogamente a quanto descritto per il colombaccio, anche per le specie Gazza e Cornacchia grigia le popolazioni nidificanti in Calabria sono in incremento o stabili (Rete rurale e nazionale LIPU 2018- Regione Calabria).

Si fa presente che in moltissime regioni italiane si attuano piani di controllo delle specie Cornacchia grigia e Gazza, per i danni alla fauna e all'agricoltura.

Nessun problema di conservazione è quindi emerso dopo anni di pre-apertura a queste specie, inclusi molti anni di posticipo al 10 febbraio.

FAGIANO (*Phasianus colchicus*) - Il Fagiano è caratterizzato da uno stato di conservazione favorevole in Europa (non SPEC). La specie è completamente assente in Calabria e gli unici esemplari presenti, sono riconducibili ai rilasci annuali previsti dalle attività di immissione da parte degli organismi competenti. Si ritiene, comunque, aderendo al parere I.S.P.R.A., a fini prudenziali ,fissare la chiusura della caccia al 30 Novembre.

Utilizzo delle coturnici di allevamento – Il loro utilizzo è previsto nelle Z.A.C. e, comunque in aree dove la presenza del selvatico è da tempo assente; pertanto il rischio di inquinamento genetico risulta effettivamente nullo.

LEPRE (*Lepus europaeus*) – Diversamente da quanto suggerito dall'ISPRA, la Regione si attiene doverosamente al disposto del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 individuando la data di apertura alla terza domenica di Settembre.

Tale determinazione trova altresì legittimità in considerazione del fatto:

- che la lepre europea è specie classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- che la posticipazione dell’apertura al 1° di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della lepre ha in realtà scarso impatto in quanto nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite (“Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates” di E.Marboutin, Y. Bray, R.Perox, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003);
- che, comunque, a maggior tutela, per la specie lepre si prevede una chiusura anticipata al 15 Dicembre e viene fissato un carniere giornalieri di capi 1 ed uno stagionale di capi 3
- che lo stato di conservazione della specie sul territorio regionale è direttamente collegata alla prassi gestionale che si basa principalmente sulle immissioni effettuate dagli Organismi preposti
- che l’avvio del prelievo venatorio contestualmente ad altre specie di piccola selvaggina evita che si verificano eccessive pressioni, più evidenti nei casi di aperture differenziate su più specie.

Per quanto concerne la tutela delle popolazioni di lepre italiana, si evidenzia che la presenza della stessa è segnalata all’interno delle vaste aree protette istituite nel territorio regionale.

VOLPE (*Vulpes vulpes*)- per la specie si conferma la data di apertura alla terza domenica di Settembre attenendosi a quanto previsto dall’art.18, comma 1 lettera b) della Legge 157/1992

Mobilità del cacciatore – L’asserzione a riguardo della mobilità dei cacciatori per l’esercizio della caccia alla migratoria in ambito regionale che a parere dell’ISPRA contrasta con l’esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio, di fatto vanificando le innovazioni introdotte dalla Legge 157/92, assume valenza di mera opinione non suffragata da alcun riferimento normativo e tantomeno ad alcun necessario presupposto istruttorio.

Non vi è regola alcuna che impedisca un saldo legame del cacciatore al territorio nell’eventualità in cui questi si rechi dal suo comune di residenza ricadente in un dato ATC verso quello confinante che per soli motivi di limiti amministrativi ricade in un altro ATC.

Di fatto, il consentire ai cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l'attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, di poter usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco dell'intera stagione venatoria, in qualsiasi ambito territoriale di caccia, per come previsto dall'art. 13, c. 8, della L.R. n. 9/96, non implica un contrasto normativo dal momento che la legge 157/92 prevede, addirittura, sia all'art. 12, co. 12, che all'art. 14, co. 9, l'esercizio della caccia in regioni diverse da quelle di residenza purché la Regione ne regolamenti l'accesso.

Periodo di addestramento ed allenamento cani – Con riferimento alle osservazioni formulate si vuole riferire che ridurre i periodi di allenamento e differirli nelle ore più calde della giornata rappresenterebbe uno stress poco sostenibile dal punto di vista del benessere animale dei cani che vedrebbero di fatto mortificate le proprie attitudini. La presenza dei cani svolge, inoltre, effetti positivi nell'abituare la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere sul prelievo della stessa. Tuttavia rispetto alle indicazioni ISPRA è fissato al 26 luglio l'inizio del periodo di addestramento ed allenamento cani.

Utilizzo di munizioni atossiche- si fa presente che ad oggi la normativa nazionale prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo nelle Zone di Protezione Speciale caratterizzate da zone umide, mentre è assente un divieto generalizzato su tutto il territorio nazionale. La promozione di specifica campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche rientra tra le azioni che la Regione Calabria porrà in essere. L'obiettivo è di giungere ad un'auspicabile sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la protezione delle Specie Migratrici (CSM), rinviando il definitivo divieto all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale.

Caccia sulla spiaggia del mare

In merito a quanto richiamato dall'I.S.P.R.A. circa la presenza ed avvenuta istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in base a quanto disposto dall'art.21, comma 2, della Legge n.157/92, occorre precisare che la Regione, con delibera di G.R. n° 4715 del 20/12/1993 ha formalmente ottemperato alla istituzione di tali zone che successivamente sono state incrementate di fatto in ragione della successiva istituzione di nuove aree protette a vario titolo e che, di seguito, vengono riassunte: Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Regionale delle Serre, Parco Nazionale dell'Aspromonte. Come ben desumibile dalla consistente copertura della catena appenninica il grado di protezione risulta ben assicurato. Le aree di protezione esterne ai Parchi vengono, inoltre, implementate nei mesi di settembre e

gennaio dalla presenza di quelle classificate IBA presenti sul territorio calabrese quali: Marchesato e foce Neto (IBA n°149); Alto Jonio Cosentino (IBA n.144); Costa Viola e Aspromonte (IBA n.150) sulle quali si applica la disciplina di cui al DPR 357/97. Inoltre e con particolare riguardo alle aree dedicate alla sosta dei migratori acquatici, si specifica che la quasi totalità delle zone in questione e presenti sul territorio regionale risultano sottoposte a divieto di caccia (Lago Angitola, Saline Joniche, Lago S.Anna, Foce fiume Neto, Foce Fiume Crati, Lago di Tarsia, Laghi della Sila. Tutto ciò in aderenza alla norma dettata dalla Legge 157/92. La Regione Calabria ha provveduto nel corso dell'istruttoria per la redazione del Calendario a inviare a ISPRA l'elenco completo delle aree protette vigenti in Regione Calabria, si ritiene quindi di aver consentito a ISPRA la valutazione dell'adempimento relativo all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Considerazioni conclusive.

E' infine da rilevare che la Regione Calabria ha dato piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono nel proprio territorio rispetta le specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.

In particolare il sistema regionale delle zone protette è stato nel tempo aggiornato e rivisto con i seguenti provvedimenti:

- Delibera Giunta Regionale 729 del 9.11.2010;
- Delibera Giunta Regionale 117 del 8.04.2014;
- Delibera Giunta Regionale 167 del 29.04.2014;
- Delibera Giunta Regionale 243 del 30.05.2014;
- Delibera Giunta Regionale 462 del 12.11.2015;
- Delibera Giunta Regionale 78 del 17.03.2016;
- Delibera Giunta Regionale 79 del 17.03.2016;
- Delibera Giunta Regionale 277 del 19.07.2016;
- Delibera Giunta Regionale 278 del 19.07.2016;

- Delibera Giunta Regionale 279 del 19.07.2016;
- Delibera Giunta Regionale 280 del 19.07.2016;
- Delibera Giunta Regionale 322 del 9.08.2016;
- Delibera Giunta Regionale 323 DEL 9.08.2016
- Delibera Giunta Regionale 329 del 9.08.2016;
- Delibera Giunta Regionale 543 del 16.012.2016;
- Delibera Giunta Regionale 227 del 29.05.2017;
- Delibera Giunta Regionale 448 del 29.09.2017;
- Delibera Giunta Regionale 537 del 15.11.2017;
- Delibera Giunta Regionale 73 del 9.03.2018.
- Delibera Giunta Regionale 378 DEL 10.08.2018

Altresì da rimarcare che il calendario faunistico venatorio 2020/2021 risulta coerente e conforme agli indirizzi del Piano Faunistico Venatorio Regionale tuttora in vigore a sensi dell'art. 5, comma 4 bis, L.R.C. 9/1996 e ss.mm.ii. (TAR Calabria, Sez. I, ord. 13.9.2019 n. 337; conforme Consiglio di Stato, Sez. III, ord. n. 5249/2019) e ai Piani Faunistico Venatori Provinciali che sono entrati a farne parte a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di caccia, come da L.R.C. n. 14/2015 di recepimento della legge n. 56/2014, che sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, cui inerisce la Valutazione di Incidenza Ambientale, la cui validità non ha alcuna scadenza temporale (PFVP Catanzaro decreto 17393 del 6.12.2012; PFVP Cosenza decreto 2764 del 4.4.2011; PFVP Crotona decreto 13866 del 7.11.2011; PFVP Reggio Calabria decreto 11892 del 3.7.2013; PFVP Vibo Valentia decreto 14247 del 7.12.2015).

Del resto trattandosi di calendario venatorio e dunque di provvedimento di mera natura applicativa della cornice pianificatoria presupposta (TAR Lombardia, Sez. II, 9.4.2014 n. 365), per costante giurisprudenza, non è sottoposto a nuova Valutazione di Incidenza Ambientale (TAR Marche, Sez. I, 5.4.2017 n. 271; Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.9.2017 n. 4327), come peraltro è stato riconosciuto dalla Direzione Generale del MATTM con nota prot. n. 22409 del 30.3.2020

Studi scientifici di riferimento

Alessandro Andreotti , Lionello Bendini , Dario Piacentini & Fernando Spina(2001). Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, *Ringing & Migration*, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257

Arizaga J, Crespo A, Telletxea I, Ibáñez R, Díez F, Tobar JF, Minondo M, Ibarrola Z, Fuente J, Pérez JA (2014) Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. *J Ornithol* 156:515-23. doi: 10.1007/s10336-014-1152-7

BirdLife International (2015) European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Bon M. & Basso M. 2018. Relazione Tecnica Censimenti Invernali Uccelli Acquatici. https://www.faunistiveneti.it/wpcontent/uploads/2019/05/2018_Bon_e_Basso_svernanti_2018_venezia.pdf

Boos, M., Zimmer, C., Carriere, A., Robin, J. P., & Petit, O. (2007). Post-hatching parental care behaviour and hormonal status in a precocial bird. *Behavioural processes*, 76(3), 206-214.

Boos, M., Auroy, F., Zimmer, C., Liukkonen, T., Poulin, N., Petit, O., & Robin, J. P. (2010). Brood Desertion in Ducks: The Ecological Significance of Parental Care for Offspring Survival. *Wildlife Biology in Practice*, 6(2), 96-107.

www.eurobirdportal.org/

European Commission. Habitat Committee & Expert Group on Birds and Habitat Directives. Library. KCD Documents. Maps. (<https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/6234813f-ac8e-4466-a961-6edb579cdeb7>)

Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A.,, Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L. .2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. *IBIS Ibis* (2018) doi: 10.1111/ibi.12602

www.iucnredlist.org/details/

Longoni V & Fasola M 2018. *Le popolazioni di Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia, 2018*. Regione Lombardia, Milano.

Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P. 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. *Acta Ornithol.* 51: 55–70.

Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D.;2019. Svernamento e migrazione pre-nuziale della cesena in Lombardia: uno studio pluriennale condotto mediante radiotelemetria satellitare. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. <https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf>

Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). *Ring* 40: 19-30.

Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S., Serra L., 2015. Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015.

Report Articolo 12 Direttiva 147/2009/CE 2018-2023. EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. Available <https://urisand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcdr.eionet.europa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7fa7&f=y&p=y> (State of Nature in the EU to published in Q4 2020).

Rete Rurale Nazionale & Lipu (2018). Calabria – Farmland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2017.

Rete Rurale Nazionale & LIPU (2018). Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2017.

Rete Rurale Nazionale & Lipu (2015). Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014.

Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. *Ring* 36: 23-31.

Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M. 2015 "Indagine sulla data d'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia" Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15).

Scebba, S. & Oliveri Del Castillo, M. 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(2): xx–xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx

Sergiacomi U., Lombardi G., Velatta F., Convito L., Carletti C., Croce M., La Porta G.. 2019. Bozza Piano Faunistico Regione Umbria 2019-2023. http://www.regione.umbria.it/ambiente/in-evidenza/-/asset_publisher/bpgr4DN6kAyb/content/valutazione-ambientale-strategica-sul-piano-faunisticovenatorio-regionale-2019-2023-avvio-della-fase-di-consultazione-con-il-pubblico

Souchay G, Schaub M (2016) Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations. *PLoS ONE* 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal.pone.0163850.

Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>

Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>

Università di Milano –Federazione Italiana della Caccia-Associazione Amici di Scolopax Progetto Scolopax Overland. DATA ON FILE.

Università di Milano-Federaccia Lombardia-Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro Ambientali FIDC. 2020. Data on file.

Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.